



*Regolamento per la costituzione e la
partecipazione alle imprese spin-off*

Stazione Zoologica "Anton Dohrn"

(Approvato con delibera C.d.A. n. 16 del 19/06/2014)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" ALLE IMPRESE SPIN-OFF

Art.1 Principi Generali

1. La Stazione Zoologica Anton Dohrn, di seguito detta SZN, nel perseguire la terza missione istituzionale conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente, sostiene la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il supporto alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off operanti in settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza negli ambiti della ricerca dell'Ente.
2. Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative Spin-off, la SZN intende favorire:
 - a) il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso scientifico e tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso la SZN;
 - b) La creazione di nuovi sbocchi professionali per personale formato nella SZN e dei precari;
 - c) La promozione delle relazioni con il sistema produttivo;
 - d) La crescita del territorio locale e nazionale.

Art. 2 Definizioni

1. Con la terza missione, la SZN riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione sociale e/o economica delle conoscenze prodotte con la ricerca svolta al suo interno. Per terza missione si intende il perseguimento di ricadute positive sulla competitività del sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all'interno dell'Ente, attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di conoscenza.
2. Per Spin-off si intende una società di capitale finalizzata all'utilizzazione economica dei risultati della ricerca, a favore della quale la SZN autorizzi la partecipazione del proprio personale di ruolo e non di ruolo, anche all'atto della costituzione ed inoltre renda disponibili alcuni servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
3. Per Spin-off partecipato si intende uno Spin-off di cui la SZN detenga parte del capitale sociale.

Art. 3 Proponenti e partecipanti

1. La costituzione di uno Spin-off della SZN può essere proposta esclusivamente da uno o più dei suoi ricercatori o tecnologi che vi assumano un ruolo attivo.
2. I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l'intero periodo di incubazione.
3. Fra i partecipanti è auspicata la presenza di almeno un non strutturato (e.g., assegnista, dottore di ricerca, dottorando, neolaureato da non oltre 3 anni, laureando per assicurare la continuità del progetto scientifico-imprenditoriale).
4. Oltre ai soci proponenti può partecipare al Capitale Sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera.

Art. 4 Partecipazione della SZN

1. La partecipazione della SZN nello Spin-off è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Scientifico e del Consiglio delle Sezioni.
2. La partecipazione della SZN al Capitale Sociale dello Spin-off non può superare il 10% e può limitarsi anche esclusivamente al conferimenti di beni o prestazione di servizi.
3. È facoltà della SZN uscire dalla compagine societaria quando venga meno la necessità di collegamento dello Spin-off con le strutture di ricerca e una volta ultimato il percorso di avvio e primo sviluppo del progetto imprenditoriale. L'impresa può mantenere la definizione di Spin-off della SZN, qualora dietro specifica convenzione, continui ad usufruire dell'uso del logo e dei servizi delle strutture di ricerca e di servizio della SZN, sulla base di tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione della SZN.



4. La SZN si riserva il diritto di revocare la qualifica di “Spin-off della SZN” qualora vengano meno le condizioni previste per il riconoscimento di Spin-off o in seguito a ulteriori eventi rilevanti quali, a titolo meramente esemplificativo, violazione del codice etico o atti lesivi dell’immagine dell’Ente.
5. Nel periodo di incubazione (primi tre anni dalla costituzione della società) dello Spin-off, l’eventuale attività commissionata dalla SZN non può superare il 30% del volume complessivo degli affari della società stessa e nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 e della Legge 190/2012.

Art. 5 Incubazione

1. Nella fase di avviamento dello Spin-off, la SZN prevede la possibilità per lo Spin-off stesso di usufruire dell’utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature. Tale fase è denominata «incubazione».
2. Per usufruire delle opportunità di incubazione lo Spin-off deve farne specifica richiesta nella domanda di costituzione.
3. I rapporti tra SZN e Spin-off nel periodo di incubazione sono regolati da una convenzione che disciplini l’eventuale utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature, nonché la presenza di personale esterno all’interno delle strutture nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea C323/11 del 30/12/2006 (Paragrafo 3.2) e s.m.i.
4. Il periodo di incubazione è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SZN, contestualmente all’autorizzazione iniziale, e non può eccedere i 3 anni dalla costituzione della società, prorogabile per due anni per una sola volta, e solo per particolari ragioni di convenienza od opportunità.

Art. 6 Partecipazione del personale SZN all’impresa *spin-off*. Autorizzazione

1. Ai fini del coinvolgimento del personale SZN in qualità di socio e proponente di imprese *spin-off*, ai sensi del precedente articolo 3, il personale è tenuto a richiedere al Consiglio di amministrazione specifica autorizzazione allo svolgimento di attività in favore dell’impresa *spin-off*. Il presente Regolamento introduce criteri oggettivi e predeterminati per le specifiche autorizzazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del decreto legislativo 165/2001 .
2. La partecipazione non richiede la modifica del rapporto di lavoro se l’impegno da destinare all’impresa *spin-off* non eccede il 30% della propria capacità lavorativa.
3. Qualora il coinvolgimento nell’impresa *spin-off* preveda un impegno superiore al 30% della prestazione lavorativa a tempo pieno, il dipendente dovrà fare richiesta di collocarsi part-time per la proporzione di tempo corrispondente al proprio impegno nello Spin off.
4. L’autorizzazione allo svolgimento diretto di attività, anche gestionali, nello Spin off viene concessa per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo fino a un massimo complessivo di cinque anni.
5. Al termine del periodo di autorizzazione, il personale potrà mantenere la partecipazione sociale nell’impresa *spin-off*, ma senza coinvolgimento nelle attività ordinarie e senza cariche operative o di rappresentanza all’interno degli organi amministrativi.
6. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio della SZN, nonché di contratti di collaborazione, previa autorizzazione ai sensi del comma 1, potranno prendere parte alla compagine sociale di imprese *spin-off*, anche ricoprendo cariche amministrative, purché tali attività non interferiscano con lo svolgimento delle attività oggetto dell’assegno di ricerca o della borsa di studio o del contratto di collaborazione.
7. Il personale SZN che percepisca compensi dalla società *spin-off* è soggetto agli adempimenti connessi all’articolo 53 del dlgs 165/2001 concernente l’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici e con l’applicazione del vigente C.C.N.L. di comparto.
8. Al personale SZN autorizzato ai sensi delle disposizioni precedenti è fatto obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute in ragione del proprio ufficio e di astenersi dal compimento di attività che possano danneggiare la SZN.
9. Il personale della SZN partecipante allo *spin-off* è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento dell’attività a favore dello *spin-off*.

Art. 7 Disciplina delle incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Consiglio Scientifico e dei Revisori dei Conti non possono assumere cariche amministrative nelle aziende *spin-off*.
2. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di spin off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Ente.
3. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti di ricerca, il ricercatore e/o tecnologo, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Ente e provvedere a rimuovere la causa di incompatibilità.

Art. 8 Procedura di costituzione

1. La proposta di costituzione della società, indirizzata al Presidente e p.c. alla Direzione dell'Ente.
2. La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario (*business plan*);
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) il carattere innovativo del progetto;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei ricercatori e/o tecnologi coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di Spin-off, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con le attività dell'Ente ed il corretto svolgimento del proprio lavoro;
 - g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dalla SZN con regolamento specifico.
3. Al fine di evitare che si verifichino situazioni di conflitto di interessi, alla domanda di costituzione di una società di Spin-off deve essere allegato il parere del Consiglio di Sezione cui afferisce il socio proponente di cui all'art. 3 del presente Regolamento, relativa all'assenza di conflitto di interessi tra l'attività di formazione, ricerca e consulenza della struttura e l'attività oggetto di impresa dello Spin-off.
4. Vista la delibera del Consiglio di Sezione, la Commissione Spin-off esprime al Consiglio di Amministrazione il proprio parere preventivo sulla proposta.
5. La proposta di costituzione è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, previo parere favorevole dell'apposita Commissione Spin-off.
6. Il Consiglio di Amministrazione nell'autorizzare la costituzione dello Spin-off indica l'eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dalla SZN o altra modalità di partecipazione e designa un componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off quale rappresentante della SZN, ai sensi dell'art. 12.

Art. 9 Commissione spin off

1. Al fine di rendere agli organi di governo un parere in merito alle proposte di costituzione e partecipazione allo Spin off, è istituita un'apposita commissione denominata Commissione Spin off, individuata dal Consiglio di Amministrazione della SZN che resta in carica tre anni. La commissione per le sue attività può essere composta e/o avvalersi anche di esperti stranieri.
2. I membri della Commissione *spin-off* svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri non dipendenti della SZN hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione *spin-off*.
3. La Commissione verifica che il suddetto piano industriale sia coerente con l'obiettivo di valorizzazione dei risultati della ricerca della SZN, sia corredato da un piano economico-



finanziario contenente anche la composizione originaria del capitale sociale e i relativi soci, che non sussistano conflitti di interesse.

Art. 10 Utilizzo degli spazi, dei servizi e del logo della SZN

1. La SZN può concedere ai propri Spin-off l'uso del logo della Stazione Zoologica Anton Dohrn, nonché altre forme di comunicazione esterna, previamente concordate.
2. La SZN per la fase di incubazione, come prevista nell'art. 5 del presente regolamento, può autorizzare l'utilizzo di spazi, impianti, strutture o attrezzature.
3. La SZN può autorizzare, tramite apposito contratto approvato dall'organo decisionale della struttura ospitante e controfirmato dal responsabile della struttura stessa, la presenza di personale socio dello Spin off anche se non strutturato dalla SZN all'interno delle sue strutture.
4. Il contratto tra SZN e Spin off, dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e dovrà indicare:
 - a) gli spazi concessi in uso alla società;
 - b) le attrezzature e l'eventuale personale che la società intende utilizzare e la quantificazione del relativo tempo d'uso;
 - c) la stima dei costi dei servizi generali di cui la società Spin-off usufruirà;
 - d) la eventuale determinazione del corrispettivo, comprensivo di IVA da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità e le relative modalità di pagamento, ovvero le ragioni della mancata richiesta;
 - e) la disciplina per l'accesso alle strutture della SZN da parte del personale esterno;
 - f) la definizione degli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dal D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, dal D. Lgs. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni.
5. Gli Spin-off possono accedere ai programmi di incubazione attivati dalla SZN, secondo le regole fissate dall'Ente, usufruendo di spazi per il periodo di tempo dell'incubatore. Gli Spin-off non ospitati presso un incubatore possono comunque accedere a programmi di incubazione virtuale previsti dalla SZN.
6. L'autorizzazione all'uso degli spazi, dei servizi e del logo può essere revocata dalla SZN in qualunque momento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
7. Al fine di agevolare la fase di avvio dello spin off la SZN può offrire allo Spin off specifici servizi a seguito di apposita convenzione.

Art. 11 Clausole di garanzia

1. Lo Statuto dello Spin-off partecipato dalla SZN deve prevedere, tra l'altro, che:
 - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetti ai soci dello Spin-off, tra cui la SZN, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta;
 - b) la partecipazione della SZN nello Spin-off, pur attribuendo diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto alle altre partecipazioni sociali;
 - c) al Consiglio di Amministrazione dello Spin-off faccia parte, oltre al proponente, anche un rappresentante della SZN;
 - d) in caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dalla SZN debbano far fronte ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione della SZN;
 - e) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe;
2. Lo statuto dovrà prevedere uno specifico riferimento al Regolamento Spin-off della SZN per la disciplina della società finché la stessa avrà la sede principale o una sede secondaria presso una o più strutture di ricerca dell'Ente o sarà partecipata dalla SZN.



Art. 12 Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti alla SZN potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei regolamenti dell'Ente, ove esistenti, e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l'attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
2. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello Spin-off stesso. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off, la SZN, per le proprie attività istituzionali di ricerca o altre, potrà richiedere allo spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:
 - f) siano stati in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello Spin-off;
 - g) siano stati conseguiti presso le strutture della SZN, ancorché dopo la costituzione dello Spin-off e sia pure nel periodo di permanenza della società all'interno delle strutture dell'ente (periodo di incubazione);
 - h) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture della SZN.
4. Nelle casi di cui sopra, fatta salva la disciplina prevista del D.Lgs. n.30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra SZN e Spin-off da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto di SZN e comunque nella misura non inferiore al 50% per quest'ultima.

Art. 13 Diffusione conoscenze

1. La SZN e lo Spin off si impegnano a portare a conoscenza gli Enti di ricerca, le istituzioni e le realtà imprenditoriali e di associazione di impresa circa l'esistenza di Spin-off SZN e le attività che imprenditoriale conduce anche al fine di promuoverne il coinvolgimento nella rete imprenditoriale e socio-economica territoriale.

Art. 14 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. La SZN si riserva, in sede di approvazione delle imprese spin-off, di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, con particolare riferimento all'art. 25 e seguenti della sezione IX - Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, e di garantirne, conseguentemente, l'applicabilità.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto e di eventuali regolamenti interni, in quanto applicabili.
3. Il presente Regolamento sarà sottoposto, ai sensi dell'art.8, comma 4 e dell'art. 17, comma 2 della Legge 168/1989 all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente
Prof. Roberto Danovaro

